



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO in particolare l'articolo 42, comma 2, del richiamato Decreto Legge che prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in favore di consorzi per l'internazionalizzazione, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

VISTO il Decreto del Ministro del 22 novembre 2012 che, ai sensi del comma 6 del citato art. 42, D.L. n.83/2012, disciplina i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato Decreto del Ministro, con provvedimento del Dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito Decreto Direttoriale), occorre individuare le spese ammissibili e non ammissibili, definire le modalità, i termini iniziale e finale nonché i modelli per la presentazione della domanda di ammissione al contributo e per la rendicontazione di spesa;

CONSIDERATO, altresì, che l'art.7 del suddetto Decreto del Ministro prevede che con il Decreto Direttoriale sia nominata la Commissione di valutazione e definiti i punteggi da attribuire ai singoli parametri di valutazione indicati nel Decreto del Ministro nonché il punteggio soglia per l'ammissione al contributo del Consorzio

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Decreto Direttoriale individua, ai sensi del Decreto del Ministro del 22 novembre 2012 (di seguito DM), le spese ammissibili e non ammissibili, le modalità, i termini iniziale e finale nonché i modelli per la presentazione della domanda di ammissione al contributo e per la rendicontazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo pubblico a sostegno dei progetti presentati dai Consorzi per l'internazionalizzazione (di seguito Consorzi) per l'annualità 2013.

2. Il presente Decreto nomina, altresì, la Commissione di valutazione e definisce i punteggi da attribuire ai singoli parametri di valutazione indicati nel citato DM nonché il punteggio soglia per l'ammissione al contributo.



# Ministero dello Sviluppo Economico

## DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

### Art. 2

#### Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo redatta secondo il Modello A allegato al presente provvedimento potrà essere presentata - unitamente agli altri modelli di seguito indicati - a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso relativo al presente decreto ed entro e non oltre il 15 marzo 2013. Copia integrale del decreto, dei modelli di domanda e degli allegati sono reperibili sul sito web istituzionale ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)). La domanda di contributo deve essere in regola con l'imposta di bollo vigente.

2. Ciascun Consorzio può presentare una sola domanda di contributo, pena l'esclusione\* di tutte le domande in cui figura la stessa ragione sociale.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) il progetto di internazionalizzazione da realizzare, corredato dalle relative voci di spesa (Modello B);
- b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o eventuale dichiarazione di impegno da parte dei consorzi, costituiti ai sensi delle abrogate leggi n.83/89 e n.394/81, di adeguare i propri statuti alla nuova normativa entro il termine di presentazione della rendicontazione di spesa;
- c) copia conforme del bilancio approvato dall'Assemblea relativo all'ultimo esercizio finanziario. I Consorzi che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio devono presentare la situazione economica e patrimoniale di periodo;
- d) la documentazione comprovante l'eventuale possesso del requisito di cui alla lettera g) del successivo art. 6;
- e) la dichiarazione resa dal legale rappresentante del Consorzio che ciascuna delle PMI partecipanti al progetto rispetti la normativa relativa agli "aiuti de minimis" (Modello E).
- f) contratto di rete (ove presente);
- g) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del Consorzio in corso di validità.

4. Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante del Consorzio a pena di inammissibilità della domanda.

5. I Consorzi per l'internazionalizzazione dovranno dotarsi di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi della normativa vigente.

6. Il plico, contenente la domanda nonché tutta la relativa documentazione, deve essere inoltrato mediante raccomandata A/R oppure tramite corriere/spedizionario al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi Divisione VIII

Viale Boston n. 25 - 00144 ROMA



# Ministero dello Sviluppo Economico

## DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l'indicazione "*PROGETTO CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - Anno 2013*". Per l'inoltro via posta e per quello via corriere faranno fede, rispettivamente, la data del timbro postale e la data di consegna allo spedizioniere.

7. Le domande presentate oltre il 15 marzo 2013 non saranno ritenute ammissibili.

### Art. 3

#### Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 3 del DM, il progetto può essere costituito da una o più delle seguenti iniziative:
  - A. partecipazione a fiere e saloni internazionali
  - B. eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
  - C. show-room temporanei
  - D. incoming di operatori esteri
  - E. incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri
  - F. workshop e/o seminari in Italia con operatori esteri e all'estero
  - G. azioni di comunicazione sul mercato estero;
  - H. attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione (non più del 25% dell'intero progetto);
  - I. realizzazione e registrazione del marchio consortile.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo sulle risorse stanziare in Bilancio per l'anno 2013, la domanda di contributo di cui al presente Decreto deve avere ad oggetto le attività relative al periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.

### Art. 4

#### Spese ammissibili

1. Nell'ambito delle iniziative finanziabili, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa :
  - a) quota di partecipazione a fiere internazionali;
  - b) affitto e allestimento dello stand consortile o di show-room temporanei;
  - c) interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
  - d) oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione di eventi promozionali;
  - e) realizzazione del marchio consortile e relativi oneri di registrazione;
  - f) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali: in lingua inglese e/o nella lingua veicolare del paese obiettivo del programma di internazionalizzazione;
  - g) spese di viaggio per un massimo di 2 rappresentanti del Consorzio (*aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti*) in occasione degli eventi promozionali previsti nel progetto;
  - h) spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri (*aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti*);



# Ministero dello Sviluppo Economico

## DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

- i) creazione del sito web consortile in inglese e/o nella lingua veicolare del paese obiettivo del programma di internazionalizzazione;
- j) onorari per docenti secondo i tariffari vigenti previsti dall'Unione Europea e spese di viaggio e alloggio (*aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti*);
- k) spese di coordinamento per la gestione del progetto di internazionalizzazione, nel caso in cui questo sia realizzato dal Consorzio attraverso contratti di rete con PMI non consorziate, nei limiti del 5% del costo totale delle iniziative e, in ogni caso, non superiori a € 10.000. Condizione necessaria per l'ammissione è che il costo e la prestazione risultino da uno specifico contratto sottoscritto tra le parti e che venga inoltrato il curriculum del professionista;
- l) spese generali forfettarie non superiori al 10% del costo totale delle iniziative;

2. I costi indicati nel progetto, e ammissibili al contributo, si intendono al netto di IVA e di ogni altra imposta e/o onere accessorio eventualmente dovuto.

### Art. 5

#### Spese non ammissibili

1. Sono escluse dal contributo le spese non strettamente connesse alle attività promozionali indicate nel progetto di internazionalizzazione proposto.

2. Sono altresì escluse:

- spese per ricerche di mercato e studi di fattibilità;
- spese amministrative e di gestione o comunque servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento dei soggetti beneficiari;
- spese fatturate tra soggetti appartenenti al medesimo Consorzio o tra il Consorzio e le imprese coinvolte nel progetto attraverso un contratto di rete;
- spese per la remunerazione di prestazioni effettuate da personale del Consorzio richiedente e/o delle Imprese coinvolte nel contratto di rete o da coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nelle suddette strutture.

### Art. 6

#### Commissione e parametri di valutazione

1. La Commissione di valutazione, istituita con il DM indicato in premesse, presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, è composta dai seguenti dirigenti di ruolo:

- Dott.ssa Paola Brunetti



# Ministero dello Sviluppo Economico

## DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

- Dott.ssa Barbara Clementi
- Dott.ssa Elena Romoli

2. La Commissione esamina i progetti tenendo conto dei parametri individuati nell'art.7 del DM, attribuendo a ciascuno di essi il seguente punteggio:

- a) validità tecnico-economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero, coerenza degli strumenti scelti con le produzioni da promuovere, il contesto di intervento e gli obiettivi: **punti da 1 a 5;**
- b) coerenza dell'attività programmata con i risultati attesi: **punti da 1 a 5;**
- c) congruità degli indicatori e standard qualitativi e quantitativi: **punti da 1 a 5;**
- d) congruità e coerenza dei costi: **punti da 1 a 5;**
- e) carattere innovativo del progetto: **punti da 1 a 5;**
- f) numero imprese coinvolte nel progetto, sia consorziate che aderenti con contratto di rete:
  - da 7 a 9 imprese: **punti 1**
  - da 10 a 13 imprese: **punti 3**
  - oltre 13 imprese: **punti 5;**
- g) il 50% (arrotondato per difetto) delle PMI associate al consorzio o società consortile o cooperativa e partecipanti al progetto, il cui capitale sia detenuto per la maggioranza da donne e/o giovani (di età compresa tra i 18 e i 35 anni): **punti 2;**

Per i progetti pluriennali verrà considerato anche il requisito preferenziale collegato al conseguimento dei risultati previsti nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda, a partire dall'annualità 2014.

Sono ammessi a contributo esclusivamente i Consorzi che raggiungono il punteggio-soglia pari a **18 punti**.

### Art. 7

#### Realizzazione del progetto promozionale

1. I Consorzi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali rinunce alla realizzazione dell'intero progetto.
2. I Consorzi debbono, altresì, comunicare, nel termine di 20 giorni antecedenti lo svolgimento di singole iniziative progettuali, l'eventuale rinuncia alla loro realizzazione nonché le eventuali variazioni di date e/o di indirizzo (sono ammesse variazioni di indirizzo solo nell'ambito dello stesso Paese).

### Art. 8

#### Presentazione della domanda di liquidazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i Consorzi ammessi al beneficio dovranno presentare, entro il termine del 30 aprile 2014, la domanda di liquidazione del contributo redatta in carta semplice secondo il Modello C allegato, unitamente alla relazione della rendicontazione (Modello D) e a tutta la relativa documentazione allegata.



# Ministero dello Sviluppo Economico

## DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la relazione che illustri l'attività promozionale realizzata corredata dalle relative voci di spesa (Modello D);
- b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) la dichiarazione resa dal legale rappresentante del Consorzio che ciascuna delle PMI partecipanti al progetto sia in regola con la normativa relativa agli "aiuti de minimis" (Modello E);
- d) copia conforme del bilancio di esercizio 2013 approvato dall'Assemblea;
- e) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del Consorzio in corso di validità.

3. Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante del Consorzio a pena di inammissibilità della domanda.

4. Il plico, contenente la domanda e la suddetta documentazione, deve essere inoltrato mediante raccomandata A/R oppure tramite corriere/spedizionario al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi Divisione VIII

Viale Boston n. 25 – 00144 ROMA

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l'indicazione "CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - RENDICONTAZIONE PROGETTO - Anno 2013". Per l'inoltro via posta e per quello via corriere faranno fede, rispettivamente, la data del timbro postale e la data di consegna allo spedizionario.

5. Le domande presentate oltre il 30 aprile 2014 non saranno ritenute ammissibili.

### Art. 9

#### Valutazione della rendicontazione

1. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate e chiede, ove necessario, eventuali elementi di approfondimento.

2. Sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del 70% dell'importo approvato.

3. Il contributo è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti relativi alle voci di spesa ammesse. Tali costi dovranno essere dimostrati da fatture quietanzate o da documenti con valenza probatoria equivalente, intestati al Consorzio. Il Consorzio dovrà indicare gli estremi della transazione bancaria relativi ai singoli pagamenti effettuati.

4. È ammesso, per ciascuna voce di costo, uno scostamento tra l'importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20%, sempreché trovi compensazione in altre voci, fermo



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

## **DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

restando l'importo complessivamente approvato a preventivo nonché il rispetto dei limiti percentuali previsti per le spese di cui ai punti k) e l) del precedente art. 4.

5. Il Ministero può richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti dal Consorzio nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta.

6. Tutta la documentazione relativa al progetto dovrà essere conservata in originale presso il Consorzio ed esibita in caso di controlli da parte dell'Amministrazione.

### **Art. 10**

#### **Diritto di accesso**

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22, della Legge 241/90, viene esercitato mediante richiesta scritta motivata al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, Divisione VIII, Viale Boston n. 25 - 00144 ROMA, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge.

Roma , li     11 GEN. 2013

Il Direttore Generale

Pietro Celi

